

COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO (Provincia di Cosenza)

Via Piazza Vittorio Veneto – 87040 Castiglione Cosentino

email: <u>castiglionecosentino@libero.it</u> – pec: <u>castiglionecosentino@postecert.it</u> Codice fiscale 00391420783 Telefono 0984-442007 Fax 0984-442185

Prot. 7406 del 22-07-2019

ORDINANZA N. 15 del 19.07.2019

Oggetto: Divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e in lattine in aree pubbliche e aperte al pubblico

IL SINDACO

- Vista la nota con protocollo n. 7013 del 10.07.2019 a firma della Sig.ra Dora LIO in qualità di Consigliere Comunale, in collaborazione con la Soc. "Carli Agency" di Ermelinda Suriano, per lo svolgimento della manifestazione "Selezione Regionale Miss Italia in Calabria" che avrà luogo in piazza della Concordia giorno 23.07.2019 alle ore 20.30 fino a conclusione della stessa.
- Considerato che nell'ambito di tali iniziative sono previsti nella serata del 23.07.2019 eventi musicali e culinari, che richiamano pubblico;
- Ritenuto in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e per motivi di ordine pubblico, di procedere all'adozione di una serie di provvedimenti, atti a tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica soprattutto nel Centro Storico di Castiglione Cosentino, luogo nel quale si svolgerà la manifestazione nel giorno 23.07.2019;
- Richiamata la circolare Prefettizia prot. 0049375 del 28/06/2017, avente ad oggetto "Pubbliche Manifestazioni" con la quale si invitano i Sindaci ad adottare provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e in lattine in aree pubbliche e aperte al pubblico;
- Visto l'art. 9 del Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 e ssmm;
- Visto l'art. 54 del D.Lgvo 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

- E' fatto assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi.
- E', altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro o lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;
- Il divieto di cui al punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengono all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio e nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività;

- I divieti di cui al punto 1 e 2 hanno efficacia nell'area ricadente del Centro Storico di Castiglione Cosentino dalle ore 19.00 fino al termine della manifestazione.
- Per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 1 e 2 della presente ordinanza, si applicano le sanzioni previste dalla L. 689 del 24/11/1981 e ssmm.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata: all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi; sul sito Web Comunale;

tramite affissione nei luoghi pubblici e tutti i cittadini e commercianti fissi e ambulanti sono tenuti ad osservarla.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 gg al TAR della Calabria

Chiunque violi le norme contenute nella presente ordinanza è punito con le sanzioni previste dalla Legge 689 del 24/11/1981 e ssmm

E' stato incaricato alla Polizia Municipale ed alla Forza Pubblica di far rispettare la presente ordinanza

Dispone che la presente sia trasmessa

- Al Comandante della Stazione Carabinieri /Corpo Forestale di San Pietro in Guarano (CS)
- All'Ufficio di Polizia Municipale Sede.
- Alla Prefettura di Cosenza per come previsto, ai sensi dell'art. 13 della legge 121/1981 ss.mm..

Dalla Residenza Municipale lì 22-07-2019

IL SINDACO F.to (Salvatore Magarò)